



Dietro le sbarre

(... o davanti alla coscienza?)

PAGINA DI MEDICINA LEGALE A CURA DI PAOLO BENCIOLETTI

Dopo la pubblicazione della pagina inaugurale di questa rubrica, stanno affluendo una serie di quesiti e di richieste di pareri su vicende professionali che ben si prestano a essere esaminati secondo la duplice ottica della responsabilità negativa ("dietro le sbarre") e della responsabilità positiva ("davanti alla coscienza"). Il recente Convegno di Perugia ha rappresentato una preziosa occasione di confronto e un ulteriore stimolo a focalizzare gli aspetti medico-legali della professione pediatrica. Questa seconda "puntata" viene tuttavia dedicata a un tema che il prof. Panizon mi ha cortesemente proposto fin da principio e sul quale sento l'esigenza di riflettere, anche come ulteriore contributo a delineare la fisionomia di questa rubrica. Il tema (articolato in tre quesiti) è quello del rapporto tra "errori" e responsabilità.

Paolo Benciolelli

Cattedra di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università di Padova

Errori del passato: etica a passo variabile?

Il doppio titolo della rubrica (dietro le sbarre... o davanti alla coscienza?) mi risveglia due quesiti, vicini.

Il primo quesito, più tecnico, riguarda gli errori (medici) del passato. Quand'è che un errore è "passato"? Esiste una prescrizione? E viceversa, se non esiste, come faranno i periti e specialmente i giudici, oggi, a giudicare una situazione di venti anni fa, o di trenta, o di quaranta, quando non solo la medicina (il sapere medico accettabile) era un'altra cosa, quando anche la morale corrente, l'etica medica diffusa era un'altra cosa (sì, lo so che la morale di Kant è sempre la morale di Kant, ma il comune senso morale, invece, cambia sempre)?

La seconda domanda, meno tecnica, deriva dalla prima. C'è stato un tempo che io ricordo bene, cinquant'anni fa, che è un tempo in cui la medicina era simile a quella che oggi si fa in Africa, in cui la responsabilità del medico praticamente non esisteva. E la coscienza del medico? La leggerezza (giuridica) della sua professione non gli consentiva forse un certo grado di leggerezza morale, di indulgenza verso i propri peccati (medici), indulgenza a cui non poteva sfuggire perché ciascuno è figlio del suo tempo e condivide il comune senso morale?

E, secondo Lei (sarebbe già una terza domanda), era meglio allora, in cui ciascuno era solo davanti alla sua coscienza, oppure è meglio oggi, quando l'ombra delle sbarre tiene sveglia anche la coscienza del medico?

Franco Panizon

Occorre, in primo luogo, evitare di identificare "errori" con "responsabilità".

La medicina, l'attività professionale in sanità sono intrinsecamente esposte a "errori", per il fatto stesso di avere l'uomo come destinatario degli interventi: l'uomo nelle sue grandi variabilità individuali, gli

interventi affidati a indirizzi, esperienze, modalità assai (e naturalmente) tra loro differenziati. Troppo spesso il riscontro di un "errore" viene considerato una connotazione negativa (quando non infamante) dell'attività medica, mentre invece ne costituisce una caratteristica normale, pressoché "fisiologica", tanto che giustamente si sollecita una "cultura dell'errore" come capacità di trarre esperienza anche dagli eventi a evoluzione difforme dalle previsioni.

Alcuni errori possono tuttavia assumere connotazioni rilevanti sotto il profilo della responsabilità. Ma quale responsabilità? Occorre distinguere tra la responsabilità giuridica e quella etico-deontologica. Nel primo ambito l'evenienza più frequente è quella di un errore che provochi danno alla salute (e alla vita) dell'uomo. Perché questo avvenga, occorre il riscontro di due requisiti: che fra l'atto sanitario (commissivo, ma anche omissivo) e il danno sussista un nesso di causa e che l'atto sanitario sia connotato da un comportamento censurabile (giuridicamente si parla di "negligenza", "imprudenza", "imperizia" ovvero di inosservanza di norme cogenti).

Sotto il profilo etico-deontologico, invece, più che all'esistenza di un danno (che potrebbe anche non essere stato prodotto) si guarda al comportamento (e non è necessario che sia contrario a una particolare norma giuridica).

Fatte queste premesse, veniamo ai quesiti del prof. Panizon. Iniziando dall'ultimo, esprimo la ferma convinzione che il comportamento del medico debba essere innanzitutto guidato dalla sua coscienza. Il senso etico della responsabilità è alla base di qualunque altra dimensione di responsabilità, anche di ordine giuridico (fino a giustificare, in casi particolari, scelte etiche difformi. Ma questo è un tema da riprendere). È vero, tuttavia, che l'esistenza di una norma giuridica può aiutare a "tenere sveglia la coscienza del medico". Un esempio, tra tutte (e di ordine generale, non solo per il medico), è l'o-

missione di soccorso, punito dalle legge penale, visto che la norma etica (ben esemplificata dalla parabola del buon samaritano) sembra non essere sufficiente. Risalendo alla seconda domanda, non credo che nel passato la minore attenzione dei magistrati agli aspetti della responsabilità giuridica del medico portasse a una maggiore "indulgenza" del medico "verso i propri peccati" (cioè comportamenti censurabili sotto il profilo etico). Non credo che, allora, l'aver provocato la morte di un paziente a seguito di trattamento che potesse risultare (al medico stesso) scorretto, lo lasciasse moralmente indifferente. Il che non esclude che colleghi privi di sufficiente sensibilità etica potessero considerare questa evenienza come fatti puramente "accidentali". Ma allora è appunto la diversa coscienza che faceva (e fa) la differenza e per quei casi ben vengano le attuali attenzioni critiche dei magistrati. Il primo quesito attiene, infine, a una questione più propriamente giuridica. La valutazione di un errore di possibile rilevanza in ambito penale (o anche civile) deve collocare la vicenda nel contesto del periodo in cui si è verificata, considerando, pertanto, le conoscenze scientifiche, le prassi operative, gli strumenti diagnostici e terapeutici disponibili in quel particolare contesto. Una valutazione, come si dice, *ex ante*. Il problema non è dunque quello della eventuale "prescrizione" (se un reato è andato in prescrizione, perché il tempo previsto dalla norma è stato superato, il reato stesso non è più perseguibile), ma di una corretta valutazione delle circostanze da parte del giudice che al perito deve chiedere quali dovessero essere la diligenza e la prudenza, ma soprattutto la perizia (cioè la competenza) esigibile nei confronti di quel medico, in quel momento e con le conoscenze di quell'epoca.

P.B.

Le domande inerenti alla Medicina legale vanno indirizzate a: redazione@medicoebambino.com